

**Comune di Rimini - Comune di Bellaria-Igea Marina - Unione di Comuni
Valmarecchia
Unione della Valconca - Comune di Riccione - Comune di Coriano
Comune di Misano-Adriatico - Comune di Cattolica - Comune di San
Giovanni in Marignano**

Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Allertamento locale di Protezione Civile

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2016, nella Sede della Sala del Consiglio del Comune di _____, con la presente convenzione, tra i signori:

- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI RIMINI** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DELLA VALCONCA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nata a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI RICCIONE** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- _____, nata a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CORIANO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MISANO ADRIATICO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CATTOLICA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- _____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- La L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile”;
- L’art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all’espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- L’art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 provvedano, tra l’altro, alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione hanno approvato i rispettivi Piani di Emergenza in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

- La Regione Emilia-Romagna sta procedendo nella revisione delle modalità di gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento meteo idrogeologico e idraulico ai fini di protezione;
- Tutti i Comuni e le Unioni aderenti al progetto hanno la necessità di adeguare le proprie strutture di gestione delle allerte locali e delle emergenze in ragione delle responsabilità e dei compiti assegnati dalla legge ai Sindaci e agli apparati comunali;
- I Comuni di Casteldelci, Poggio Torriana, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello e Verucchio appartengono all'Unione di Comuni Valmarecchia;
- Che detti comuni hanno conferito la funzione di Protezione Civile all'Unione di Comuni Valmarecchia;
- I Comuni di Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio appartengono all'Unione dei Comuni dell'Ambito della Valconca;
- Che detti comuni hanno conferito la funzione di Protezione Civile all'Unione dei Comuni dell'Ambito della Valconca;
- Ritenuto di associare la funzione di allertamento fra tutti i Comuni e le Unioni che ne assolvono la funzione in forma diretta o associata al fine di garantire i migliori livelli di efficienza e di efficacia del servizio e al tempo stesso di realizzare le opportune economie di scala nella gestione logistica, organizzativa e funzionale del servizio stesso;
- Visto la normativa che consente di attivare le forme associative fra gli enti;
- Ribadito, in generale, che la gestione associata di pubblici servizi costituisce una modalità operativa idonea ad assicurare efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione istituisce l'ufficio associato per la funzione di allertamento di Protezione Civile dei Comuni firmatari e disciplina l'attribuzione delle funzioni all'ufficio associato nonché i rapporti tra i Comuni aderenti. In particolare, il conferimento attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali sottesi all'esercizio delle funzioni.

Resta inteso che, in virtù dell'art. 15 della Legge 225/1992, ogni Sindaco manterrà il ruolo di Autorità comunale di Protezione Civile e che tutte le

funzioni di gestione delle fasi dell'allertamento e di gestione delle emergenze rimangono in capo ai COC e ai COI ed ai loro Referenti e Responsabili di funzione.

L'organizzazione ed il coordinamento della funzione del servizio di allertamento reso ai Comuni e alle Unioni associate consiste nel:

- Monitoraggio quotidiano dei Bollettini di vigilanza idrogeologica ed idraulica/allerte meteo emessi dal Centro Funzionale regionale gestito da Arpa-SIMC;
- Analisi puntuale della condizione di criticità locali attraverso il coordinamento con la Funzione 1 dei COC e dei COI e con il STB;
- Valutazione ed interpretazione delle criticità individuate dai diversi codici colore dei bollettini regionali;
- Emissione tramite apposito sistema di notifica delle comunicazioni necessarie per l'emissione da parte dei COC-COI delle allerte di protezione civile (Stati di allertamento: attenzione, preallarme, allarme);
- Coordinamento dell'attivazione dei COC e dei COI nella gestione delle attività di presidio del territorio (presidio idrogeologico) e monitoraggio degli sviluppi delle fasi di allertamento come previsto dai Piani di Emergenza;
- Supporto ai Centri Operativi per la emissione di messaggi di allertamento alla popolazione dei comuni associati con strumentazioni telematiche.

ART.2 Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto.

Ad insindacabile giudizio dei Comuni convenzionati, previo parere della conferenza dei sindaci, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.

Il Comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti all'art. 4.

ART.3 Denominazione, sede, Responsabile dell'Ufficio

L'ufficio per la gestione associata e coordinata del sistema di allertamento di Protezione Civile fra i Comuni firmatari, assume la denominazione di "Ufficio Unico del Sistema di Allertamento".

Per Ufficio Unico si intende "ufficio comune", ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D. Lgs 267/00.

L'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento costituisce una struttura organica di primo livello e si articola attraverso l'allestimento di un ufficio centrale a

Rimini, in Via Marecchiese n. 193, presso la struttura di Protezione Civile del Comune di Rimini.

La Responsabilità e la direzione dell'Ufficio Unico viene posta nei confronti di un unico responsabile. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Responsabile la funzione viene esercitata dal responsabile del COC di Rimini.

ART. 4 **Oneri a carico dei Comuni**

Per le finalità proprie della presente convenzione, i Comuni aderenti si impegnano in prima istanza a garantire la massima e tempestiva collaborazione del proprio personale di Protezione Civile e ad attivare tempestivamente le funzioni dei COC e dei COI in ragione delle allerte emesse dall'Ufficio Unico e delle modalità di gestione previste dai Piani di Emergenza.

I Comuni associati parteciperanno a tutte le spese relative alla gestione dell'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento con una ripartizione annua dei costi che sarà effettuata in ragione di una quota fissa dell'Importo di euro 200 per Comune e di una quota variabile proporzionata al numero degli abitanti per Comune alla data del 31.12.2015.

I locali dell'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento di Protezione Civile sono messi a disposizione dal Comune di Rimini.

La previsione dei costi da sostenere per il funzionamento dell'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento di Protezione Civile sarà determinata annualmente dal Comune di Rimini, in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti. I costi imputabili alla gestione associata non possono superare i 53.000 euro annui.

I costi sono costituiti da:

- Costo del Responsabile dell'ufficio (tecnico di elevata professionalità), reclutato con selezione pubblica e con rapporto a tempo determinato e parziale al 50%;
- Costo di una unità di personale di presidio amministrativo (istruttore) imputato al servizio in gestione associata per il 10% del tempo contrattuale;
- Costo del servizio di segnalazione e gestione automatizzata della messaggistica di evento (a canone);
- Costo di funzionamento dell'ufficio (utenze, connessioni, materiale strumentale e di consumo, ammortamento beni mobili, automezzo di servizio ecc.) imputato al servizio per un importo annuo forfetario di euro 5.000.

Detto stato previsionale sarà oggetto di validazione preventiva da parte della Conferenza dei Sindaci, qualora almeno uno di essi lo richieda.

Il Comune di Rimini compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere inviato ai Comuni convenzionati entro il 15 marzo

dell'anno successivo, al fine del versamento delle eventuali somme a conguaglio.

Ciascun comune convenzionato dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:

- 50% entro il 31 marzo;
- 40% entro il 30 giugno;
- 10% entro il 31 settembre.

Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

Il Comune di Rimini è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio, adotta inoltre tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.

ART. 5 **Assistenza tecnica e processuale**

Le spese legali per eventuali ricorsi faranno capo ai singoli Comuni facenti parte dell'Associazione.

Qualora la titolarità giuridica dell'atto o del provvedimento oggetto del contenzioso sia imputabile all'associazione in quanto tale, l'onere dell'assistenza tecnica processuale verrà assunto dal Comune capofila e le relative spese verranno ripartite fra i vari Comuni.

ART. 6 **Verifica dei risultati dell'attività**

Il responsabile dell'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento, provvederà a far pervenire alla Conferenza dei Sindaci un rendiconto sull'attività svolta, al fine di consentire alla medesima di indirizzare e seguire l'attività del servizio, pianificando gli obiettivi da conseguire di anno in anno.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio associato svolto dall'Ufficio Unico, sentite le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio stesso.

Art. 7 **Conferenza dei Sindaci**

I Comuni convenzionati attivano forme di consultazione, di proposta, di approvazione, verifiche e controllo della gestione dell'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento di Protezione Civile attraverso l'istituzione della Conferenza permanente composta dai Sindaci facenti parte della Convenzione o loro delegati.

La conferenza viene convocata ogni volta che si ritiene necessario ed utile. La conferenza approva il piano economico e finanziario.

ART. 8

Programmazione delle attività

Il Responsabile dell'Ufficio Unico del Sistema di Allertamento di Protezione Civile predispone annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze e delle risorse economiche disponibili.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione del servizio di allertamento, attualmente svolto dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 9

Durata

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei comuni convenzionati.

I Comuni aderenti si impegnano a verificare, entro 12 mesi dalla attivazione del servizio i risultati conseguiti e valutare la possibilità di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione.

Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Il recesso di un comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per gli eventuali restanti Comuni.

Art. 10

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile, le parti possono devolvere la composizione alla Conferenza dei Sindaci.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente, il Foro di Rimini.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 12 Registrazione

La presente convenzione, redatta nelle forme di scrittura privata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", annessa al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e successive modificazioni.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R.26.04.1986, n° 131.

Firme Sindaci